



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 1030 del 31 ottobre 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. Avv. A. Albanese - Membro supplente

Prof. Avv. M. de Mari – Membro supplente

Prof. Avv. F. De Santis – Membro supplente

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. A. Albanese

nella seduta del 12 ottobre 2018, in relazione al ricorso n. 2530, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La Ricorrente, ritenendo non soddisfacente la risposta datale dall'Intermediario al reclamo del 25 luglio 2017, si è rivolta all'Arbitro per le Controversie Finanziarie esponendo, per il tramite del suo procuratore, di aver acquisito n. 1.242 azioni emesse dall'allora Banca Capogruppo dell'Intermediario, a tal fine avvalendosi della prestazione dei relativi servizi d'investimento. Rappresenta, più in particolare, di aver sottoscritto tali titoli nel seguente arco temporale:

- in data 10 luglio 2013 un primo acquisto di n. 240 azioni al prezzo di € 62,50 ciascuna, per un controvalore di € 15.000,00;

- nel mese di agosto 2013 n. 102 azioni al prezzo di € 62,50 ciascuna, per un controvalore di € 6.375,00;
- da ultimo, in sede di aumento di capitale sociale 2013/14, ulteriori n. 900 azioni per un valore di € 56.2500,00.

Il totale dell'investimento ammonterebbe, pertanto, a € 77.625,00.

Con riguardo a tali investimenti la Ricorrente riferisce che nel corso del 2013 sarebbe stata contattata dal Direttore di Filiale, il quale le avrebbe proposto dapprima un contratto di deposito titoli e, successivamente, l'acquisto di pacchetti azionari dell'allora Banca Capogruppo. L'operazione le sarebbe stata prospettata *“come investimento a rischio nullo che avrebbe rappresentato, nel lungo periodo, una forma di accumulo del risparmio”*.

La Banca non avrebbe, peraltro, in alcun modo informato la Ricorrente della natura illiquida del titolo acquistato e della possibilità di perdita integrale del capitale investito.

Infine, la Ricorrente afferma di essersi recata più volte, negli anni, presso la Filiale della Banca per chiedere di poter rivendere le azioni acquistate; operazione che, tuttavia, non le sarebbe stata consentita. A fronte del comportamento reticente del Direttore, la Ricorrente avrebbe anzi preso consapevolezza che le azioni di che trattasi erano di fatto invendibili e che ella aveva perso quanto investito.

2. Sulla base di tali allegazioni, la Ricorrente lamenta plurime violazioni degli obblighi gravanti in capo all'Intermediario, il quale non le avrebbe fornito alcuna informazione in merito alla natura, ai rischi e alle implicazioni dell'operatività finanziaria proposita, in spregio anche alla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 in tema di prodotti illiquidi.

Con ulteriore doglianza, ella contesta all'Intermediario anche di non aver svolto alcun controllo in merito all'adeguatezza/appropriatezza delle operazioni contestate, il che sarebbe ricavabile già dallo stesso questionario MiFID, dal quale risulterebbe che ella aveva dichiarato di non conoscere i derivati OTC, ai quali sarebbero assimilabili, in termini di rischiosità, le azioni illiquide, e ciò anche in conformità con plurime decisioni dell'ACF.

Parte resistente avrebbe, inoltre, violato gli artt. 23 e segg. Reg Consob/Banca d'Italia del 29 gennaio 2007, per aver effettuato *“la vendita di titoli azionari ad alto rischio [...] in presenza di conflitti di interesse non regolarmente comunicati e gestiti”*.

Da ultimo, la Ricorrente censura il comportamento dell'Intermediario il quale le avrebbe negato, nonostante plurimi solleciti in tal senso, la possibilità di vendita delle azioni, privandola così della *chance* di recuperare gran parte del proprio capitale.

La gravità della condotta della Banca è tale da legittimare, a giudizio della Ricorrente, il risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 71.375,00, pari al controvalore delle azioni acquistate.

3. Alla formulazione delle deduzioni per parte resistente ha provveduto il soggetto cessionario che, in pendenza del procedimento, ha acquisito la partecipazione di controllo della Vecchia Capogruppo dell'Intermediario.

Esso ha eccepito la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, giacché avente ad oggetto doglianze relative alla commercializzazione di azioni emesse, al tempo dei fatti, dalla Vecchia Capogruppo, posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del d.l. n. 99/2017. Alla luce delle previsioni di tale d.l. e dei contenuti del relativo *“Contratto di cessione di azienda”*, solo all'allora Capogruppo sarebbero imputabili eventuali comportamenti scorretti accertati dall'ACF in questa sede.

A tali considerazioni, Parte Resistente ha premesso una breve ricostruzione in fatto delle vicende occorse, affermando che *“[la Ricorrente] è titolare di n. 1.168 azioni (e non di n. 1242 come indicato nel ricorso), per un controvalore al prezzo unitario di euro 62,50 pari ad € 73.000,00...; tali azioni risultano acquistate a seguito di aumento di capitale 2013 e 2014 (n. 1002 azioni), per rimborso in azioni del prestito obbligazionario 2013/2018 (146 azioni) e ricevute quale premio fedeltà relativo all'aumento di capitale 2013 (n. 20 azioni)”*.

Nulla, invece, è stato eccepito con riguardo al merito delle dedotte violazioni per cui è sorta la presente controversia.

4. Nelle proprie deduzioni integrative, la Ricorrente, nel richiamare integralmente quanto esposto in sede di ricorso introduttivo, ripercorre le modalità di acquisto

delle azioni di che trattasi, da cui deriva, a suo giudizio, una innegabile responsabilità dell'Intermediario *“per aver venduto prodotti rischiosi a soggetti privi di qualsivoglia conoscenza finanziaria senza un'adeguata informazione sui rischi a cui andavano incontro”*.

La Ricorrente replica poi alle eccezioni formulate da parte resistente contestando la ricostruzione del contesto normativo di riferimento, più in particolare osservando che quanto affermato in sede deduttiva da controparte non è idoneo a revocare in dubbio la legittimazione passiva del convenuto, in merito richiamando decisioni già assunte da questo Collegio in casi consimili, allorquando una analoga eccezione è stata ritenuta motivatamente infondata.

5. Nelle proprie repliche finali, l'Intermediario riafferma sostanzialmente quanto già rilevato in sede di prime deduzioni.

DIRITTO

1. Come testè rilevato, l'Intermediario ha resistito al ricorso eccependo esclusivamente la propria carenza di legittimazione passiva alla luce dell'art. 3, comma 1, lett. b), del d.l. n. 99/2017 che stabilirebbe, a suo dire, nel quadro della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'allora Banca Controllante, l'esclusione dal perimetro degli elementi patrimoniali ceduti, dei debiti della stessa *“nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate”*.

Il Collegio si è, tuttavia, già più volte espresso sull'argomento in senso contrario e ciò in quanto il d.l. 99/2017 *“testualmente delinea il perimetro delle passività escluse con unico riferimento a quelle afferenti alle due banche poste in l.c.a., senza estenderlo a ricomprendere anche quelle delle loro controllate, che sono d'altronde autonomi soggetti di diritto, per i quali non è stata aperta, né pende alcuna procedura”*. Ne deriva che la disciplina del d.l. 99/2017 non può essere letta come volta a esonerare l'Intermediario da eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni della allora Capogruppo.

2. Ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità e passando a trattare il merito, va rilevato che parte resistente non ha contestato i fatti e le doglianze della

Ricorrente, con ciò assumendo rilevanza il principio processuale di non contestazione di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., in virtù del quale i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti dal giudice a fondamento della decisione. In presenza di fattispecie analoghe il Collegio si è espresso nel senso di ritenere applicabile detto principio, essendo ciò *“coerente con i principi che reggono e governano la distribuzione degli oneri di allegazione e prova, rispettivamente del cliente e dell'intermediario, nelle controversie concernenti la corretta prestazione dei servizi di investimento come disciplinati dall'art. 23 TUF. La circostanza che in tali controversie il ricorrente possa limitarsi ad allegare l'inadempimento agli obblighi inerenti la corretta esecuzione del servizio, e che grava l'intermediario della prova contraria, si traduce, infatti, in un onere difensivo più stringente per quest'ultimo; un onere che, anzi, si rafforza nel contesto del procedimento avanti l'ACF, ai sensi del disposto dell'art. 11, comma quarto, Regolamento 19602/2016, che appunto sancisce che «l'intermediario trasmette all'Arbitro le proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso», così gravandolo di un ulteriore onere, che potrebbe dirsi di cooperazione, questa volta diretto verso l'Arbitro, e che è previsto al fine di consentire un efficace ed efficiente funzionamento del sistema”*.

Sebbene ciò appaia di per sé sufficiente per pervenire a un conclusivo giudizio di fondatezza della domanda, va rilevato che dalla documentazione versata in atti emergono comunque elementi confermativi della ricostruzione dei fatti prospettata dalla Ricorrente.

3. L'intermediario contesta, piuttosto, la quantificazione del danno lamentato dalla Ricorrente, affermando che questa *“è titolare di n. 1168 azioni (e non di n. 1242 come indicato nel ricorso), per un controvalore al prezzo unitario di euro 62,50 pari ad € 73.000,00...; tali azioni risultano acquistate a seguito di aumento di capitale 2013 e 2014 (n. 1002 azioni), per rimborso in azioni del prestito obbligazionario 2013/2018 (146 azioni) e ricevute quale premio fedeltà relativo all'aumento di capitale 2013 (n. 20 azioni)”*.

Dalla scheda di adesione all'aumento di capitale deliberato nel 2014 emerge peraltro che la Ricorrente risultava all'epoca in possesso di n. 102 azioni. Se a queste si sommano le n. 900 azioni oggetto dell'operazione del 2014, si perviene a un totale di n. 1.002, a cui vanno aggiunte n. 146 azioni attribuite alla Ricorrente a seguito della conversione delle obbligazioni, per un totale di n. 1.148 azioni. Non sono invece da considerarsi a fini risarcitori le n. 20 azioni attribuite a titolo di premio fedeltà, non avendo la Ricorrente pagato alcun corrispettivo per esse. Se ne ricava, in conclusione, un controvalore complessivo, per n. 1.148 azioni, di € 71.750,00, che rappresenta il danno risarcibile in questa sede.

PQM

Il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere alla Ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 73.337,63, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre a interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi